

CIRCOLARE AGENZIA DELL'ENTRATE N. 8/E: NOVITA' IN MATERIA DI TASSAZIONE DI CAPITALI PERCEPITI IN CASO DI DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Con la circolare n. **8/E del 1 aprile 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha posto dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall'art. 1 della Legge di stabilità 2015, in merito alla tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione. La circolare fa riferimento ai commi 658-659 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) i quali, modificando il comma 5 dell'art. 34 del D.P.R. 601/73, hanno limitato a partire dal 1 gennaio 2015 l'esenzione ai fini IRPEF esclusivamente ai "*capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita*".

Modifiche in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, l'art. 34 del D.P.R. 601/73, stabiliva che i capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato dai beneficiari i contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2001 precisava che l'intero ammontare delle somme corrisposte non era soggetto a tassazione nel caso in cui l'erogazione della prestazione scaturisse dall'evento morte.

Le disposizioni contenute nei commi 658 e 659 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015, hanno limitato la predetta esenzione dall'imposta ai soli capitali erogati in dipendenza di contratti assicurativi per caso morte percepiti dai beneficiari escludendone i rendimenti di natura finanziaria.

Le nuove disposizioni si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (anche qualora l'evento morte sia avvenuto anteriormente a tale data). La disposizione determina una distinzione del regime fiscale da applicare ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte, in funzione della tipologia di polizza, ossia:

- nel caso di contratti di assicurazione “*temporanea caso morte*”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione all’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.
- nel caso delle polizze vita “*miste*”, è esente dall’IRPEF solo il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari¹.

Ai fini della applicazione di tale disciplina nel caso delle polizze vita “miste”, l’ammontare della prestazione imponibile deve corrispondere alla differenza fra il “valore di riscatto”, che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte. Nel caso in cui il contratto definisca un termine specifico per l’erogazione della prestazione, il valore di riscatto è quello determinato a tale data, mentre se non è previsto un termine si dovrà fare riferimento alla data del decesso.

Se, infine, non è possibile determinare il valore di riscatto (ad esempio nei casi in cui il decesso dell’assicurato si verifica in un momento in cui il contratto assicurativo non prevede ancora la possibilità del riscatto), in sostituzione di tale dato, si utilizza la riserva matematica rilevata alla data del decesso.

Vengono di seguito riportati alcuni esempi contenuti nella circolare 8/E del 1 aprile 2016

Esempio 1 - Caso in cui il valore di riscatto è inferiore al capitale erogato

Polizza vita “mista” stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1.000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari a 4.000 euro

Valore di riscatto pari a 3.000 euro

Il valore di riscatto (3.000) è inferiore al capitale erogato (4.000)

Reddito imponibile = 3.000 - 1.000 = **2.000**

Esempio 2 - Caso in cui il valore di riscatto è pari al capitale erogato

¹ Nello specifico, tale reddito rientra fra i redditi di capitale di cui alla lettera g-quater) dell’articolo 44, comma 1 del T.U.I.R. e determinato ai sensi dell’articolo 45, comma 4, dello stesso testo unico in base al quale “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

Polizza vita “mista” stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1.200 euro (di cui 1.000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari a 4.000 euro

Valore di riscatto pari a 4.000 euro

Il valore di riscatto (4.000) è pari al capitale erogato caso morte (4.000)

Reddito imponibile= 4.000 – 1.000 = **3.000**

Esempio 3- Caso in cui il valore di riscatto è superiore al capitale erogato

Polizza vita “mista” stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1.200 euro (di cui 1.000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari 2.000 euro

Valore di riscatto pari a 3.000 euro

Il valore di riscatto (3.000) è superiore al capitale erogato caso morte (2.000)

Reddito imponibile = 2.000 – 1.000 = **1.000**

Esempio 4 - Caso in cui il valore di riscatto è mancante

Polizza vita “mista” stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1.200 euro (di cui 1.000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari 2.000 euro

Valore di riscatto assente

Riserva matematica alla data del decesso (2.000)

Reddito imponibile= 2.000 -1.000 = **1.000**

Il reddito così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva. Occorre opportuno ricordare che sui redditi sottoposti a ritenuta si applicherà l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi², ossia:

² Cfr. circolare 27 giugno 2014, n. 19/E.

- 12,5% sui rendimenti maturata fino al 31 dicembre 2011;
- 20% sui rendimenti maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
- 26% sui rendimenti maturati dal 1° luglio 2014.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao